

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/2415 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2017

recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2427 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, recante modifica della decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010 ⁽²⁾ che impone specifiche misure restrittive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi indicati nel suo allegato I, conformemente alla risoluzione (UNSCR) 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive modifiche.
- (2) Il 14 novembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2385 (2017). Per quanto riguarda la deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi per quanto riguarda la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia, la UNSCR 2385(2017) ha smantennato il riferimento alle organizzazioni non governative «che partecipano al Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia», che è stato introdotto dalla UNSCR 2244 (2015), in luogo del riferimento a organizzazioni non governative «che partecipano all'Appello consolidato dell'ONU per la Somalia».
- (3) Il 21 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2427 per tener conto della summenzionata modifica.
- (4) Poiché questa modifica rientra nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell'attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia.».

⁽¹⁾ Cfr. pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS
